

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.



Ordinanza sulle misure di accompagnamento nel campo dello sport per l'attenuazione delle conseguenze delle misure prese dal Consiglio federale per combattere il Coronavirus (Ordinanza Sport-COVID-19)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale¹
e la legge sulla promozione dello sport del 17 giugno 2011²,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza si prefigge di attenuare le conseguenze per lo sport causate dai provvedimenti dall'Ordinanza per combattere il Coronavirus (Ordinanza 2 COVID - 19) del 13 marzo 2020³ tramite :

- a. l'attribuzione di aiuti finanziari;
- b. adattamenti di durata limitata per i programmi «Gioventù+Sport» e «Sport per gli adulti Svizzera»;
- c. adattamenti di durata limitata per i cicli di studio presso la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin.

Sezione 2: Aiuti finanziari

Art. 2 Scopo

Gli aiuti finanziari servono a proteggere le organizzazioni nel settore dello sport dall'insolvenza.

RU 2020 ...
¹ RS 101
² RS 415.0
³ RS 818.101.24

Art. 3 Prestiti a condizioni concessionali

¹ Nel quadro dei crediti approvati l'Ufficio federale dello sport (UFSP) può concedere a organizzazioni prestiti a tasso zero senza garanzie come pegno immobiliare o fideiussione se queste:

- a. gestiscono una squadra che fa parte di una lega prevalentemente professionistica, o
- b. svolgono competizioni per lo sport di prestazione prevalentemente professionistico e allo scopo dipendono in larga misura dall'apporto di collaboratori benevoli.

² L'UFSP può dichiarare per i prestiti la cessione del posto.

³ I prestiti devono essere restituiti entro cinque anni.

⁴ Se la restituzione dovesse risultare troppo onerosa la scadenza può essere prolungata di due anni.

Art. 4 Prestazioni in denaro a fondo perso

Nel quadro dei crediti approvati l'UFSP può concedere aiuti finanziari sotto forma di prestazioni in denaro a fondo perso a organizzazioni organizzate come associazioni il cui scopo è l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni e gare nel campo dello sport popolare.

Art. 5 Presupposti

L'UFSP può concedere gli aiuti finanziari se:

- a. l'organizzazione è in pericolo di insolvenza;
- b. l'organizzazione dimostra in modo plausibile che sussiste un nesso causale fra la minaccia di insolvenza e i provvedimenti della Confederazione per combattere il diffondersi del Coronavirus; e
- c. l'organizzazione può rendere verosimile di aver esaurito tutte le per lei ragionevoli misure di solidarietà interna.

Art. 6 Importo degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari una tantum servono a superare crisi di liquidità fino a due mesi.

Art. 7 Richiesta di aiuti finanziari

¹ Le richieste di aiuti finanziari devono essere presentate per iscritto all'UFSP.

² La richiesta deve contenere:

- a. la ditta o il nome e la sede del richiedente;
- b. una motivazione, compresa la documentazione comprovante che sono soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 5;
- c. il nome e la firma di una persona mandatario commerciale presso l'organizzazione, disponibile per eventuali richieste di chiarimenti;

-
- d. la presa di posizione di una società di revisione esterna incaricata dall'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere riguardante:
1. l'urgenza di un aiuto finanziario, basata sull'analisi della situazione finanziaria del richiedente;
 2. le prospettive di un risanamento finanziario del richiedente;
 3. nelle richieste di prestiti la possibile scadenza per la restituzione.

³ L'UFSPPO può richiedere documenti ulteriori.

Art. 8 Decisione

L'UFSPPO decide in merito alle richieste presentate complete di regola entro tre settimane.

Sezione 3: Programmi «Gioventù+Sport» e «Sport per gli adulti Svizzera»

Art. 9 Prolungamento dei riconoscimenti

I riconoscimenti di quanti per adempiere all'obbligo di formazione continua come quadri G+S o esa si sono iscritti per tempo a un modulo di perfezionamento che non può essere svolto in conseguenza dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al Coronavirus sono prolungati fino alla fine del 2021.

Art. 10 Numero minimo di attività in corsi G+S e campi G+S

Se a seguito dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al Coronavirus in corsi G+S e campi G+S non si può rispettare il numero minimo richiesto di attività, l'UFSPPO attribuisce aiuti finanziari per le attività effettivamente svolte.

Sezione 4: Scuola universitaria federale dello sport Macolin

Art. 11

La Scuola universitaria federale dello sport Macolin può svolgere con altre modalità - adeguate e rispondenti agli obiettivi del ciclo di studi - cicli di studio, perfezionamenti e verifiche delle competenze che a seguito dei provvedimenti della Confederazione per la lotta al Coronavirus non è stato possibile svolgere rispettando le indicazioni previste nei rispettivi manuali riguardo a contenuti, scadenze e dimensioni.

Sezione 5: Entrata in vigore e termine di validità

Art. 12

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 20 marzo 2020 alle ore 14.00.

² Essa resta in vigore per la durata di 6 mesi a partire dall'entrata in vigore⁴.

⁴ Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 della legge sulle pubblicazioni ufficiali del 18 giugno 2004 (RS 170.512).